

## Tribunale Ordinario di Brindisi

## Sezione Esecuzioni Immobiliari di Brindisi

Il giudice dr. Stefano Sales

Letta l'istanza depositata in data odierna

rilevato che

- la somma mutuata è pari ad € 125.000,00;
- nell'art. 4 del Capitolato si conviene che *“... l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata e non pagato produrrà di diritto in favore della Banca interessi di mora che saranno computati dal giorno della scadenza e fino al momento del pagamento, al tasso nominale annuo, quale limite per non incorrere nel reato di usura, per le operazioni della stessa natura ...”*;
- secondo tale convenzione, quindi, sulla quota capitale di ogni singola rata dovrebbero applicarsi sia gli interessi di mora (a tasso praticamente pari a quello di soglia), sia gli interessi convenzionali, al tasso del 4,45 % annuo, con evidente, necessario superamento del tasso usurario, e conversione del mutuo oneroso in mutuo gratuito;
- le vendite sinora espletate hanno consentito ricavi per € 44.950,00;
- risultano, secondo le allegazioni degli oppositori, effettuati rimborsi per complessivi € 82.459,63 (recte, secondo la CTU contabile, € 86.330);
- la complessiva debitoria residua appare quindi minimale (circa € 5.000), pur considerando gli interventi di Equitalia per circa € 7.200 oltre accessori, dovendosi peraltro portare in deconto gli interessi corrispettivi determinati dall'anticipata percezione di somme che, dato il titolo gratuito, non può ritenersi la banca abbia legittimamente percepito (non venendo meno, quanto alle quote capitale, la rateazione del rimborso delle sole quote capitale);
- la vendita del solo lotto 1 (valore € 25.000) appare quindi sufficiente a soddisfare i residui crediti;

P. Q. M.

sospende la vendita limitatamente al lotto 2, consistente in: “Villa unifamiliare, sita in Torchiarolo, alla via ”

ordina la comparizione delle parti per l'udienza del 27/4/2016.



Manda alla Cancelleria per le comunicazioni alle parti e al P.D..

Brindisi, 7\4\2016

il G.E

IL CASO.it

